

# ALLEGATO "A1"

## *“Ampliamento cava di pietra ornamentale in località LUETTA”*

COMUNE DI RORA' (TO)

Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13 e contestuale Valutazione di  
incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 modificato dal D.P.R. 120/03.

Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

## **PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE**

PROPONENTE: CAVE GIRAUDDO s.r.l.

## 0. ELABORATI PROGETTUALI

Fanno complessivamente parte integrante del progetto approvato i seguenti elaborati :

### STUDIO di IMPATTO AMBIENTALE (febbraio 2012)

- ✓ SIA 01: Introduzione generale inquadramento metodologico
- ✓ SIA 02: individuazione delle componenti ambientali da analizzare
- ✓ SIA 03: Quadro di riferimento programmatico
- ✓ SIA 04: Quadro di riferimento progettuale
- ✓ SIA 05\_01: Quadro di riferimento ambientale, sistema abiotico –ambiente geologico, geomeccanico, idrico-idraulico
- ✓ SIA 05\_02: Quadro di riferimento ambientale, sistema biotico naturale, ambiente terrestre
- ✓ SIA 05\_03: Quadro di riferimento ambientale, sistema fisico rumore
- ✓ SIA 05\_04: Quadro di riferimento ambientale, sistema paesaggio
- ✓ SIA 06: valutazione di sintesi aggregata degli impatti misure di mitigazione e compensazione
- ✓ SIA SNT: sintesi non tecnica
- ✓ SIA AUT: elenco autorizzazioni e pareri da acquisire

### PROGETTO DEFINITIVO (febbraio 2012, ottobre 2012, aprile 2013, luglio 2013)

- ✓ Rel A: Relazione Tecnico illustrativa (febbraio 2012)
- ✓ Rel B: Relazione paesaggistica (febbraio 2012)
- ✓ Rel C: Piano di gestione dei rifiuti d'estrazione (febbraio 2012)
- ✓ Rel D: Relazione agronomica di recupero ambientale (gennaio 2012)
- ✓ Relazione integrativa a seguito della determina n. 64-28960/2011 del 02/08/2011 (febbraio 2012)
- ✓ Rel E: Piano di manutenzione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche (febbraio 2012)
- ✓ Rel F: Relazione sulla sicurezza del lavoro (febbraio 2012)
- ✓ Rel G: Relazioni esplosivistica (ottobre 2012)
- ✓ Rel Aint: Relazione geologico- tecnica integrativa (ottobre 2012)
- ✓ Allegati alla Relazione geologico- tecnica integrativa (ottobre 2012)
- ✓ Rel Aint: Relazione geologico tecnica illustrativa integrativa (aprile 2013)
- ✓ Allegati alla Relazione geologico tecnica illustrativa integrativa (aprile 2013)
- ✓ Rel Aint III: Relazione geologico tecnica illustrativa integrativa (luglio 2013)
- ✓ Rel Aconc.: Relazione tecnica conclusiva (ottobre 2013)
  
- ✓ TAVOLA 01 – Corografia \_ (Febbraio 2012)
- ✓ TAVOLA 02 – Carta catastale \_ (Febbraio 2012)
- ✓ TAVOLA 03 – Planimetria dello stato attuale – Rilievo topografico \_ (Febbraio 2012)
- ✓ TAVOLA 04-int\_sost. – Planimetria di progetto I fase \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 05-int\_sost. – Planimetria di progetto II fase e recupero I fase \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 06-int\_sost. – Planimetria di recupero finale \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 07-int\_sost. – Sezioni di progetto I fase \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 08-int\_sost. – Sezioni di progetto II fase e recupero I fase \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 09-int\_sost. – Sezioni di recupero finale \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 10- Sistema di drenaggio delle acque meteoriche su CTP 1: 5.000 (Febbraio 2012)
- ✓ TAVOLA 11sost. - Sezioni stato di fatto e in progetto \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 12.1 - Rappresentazione geostrutturale Fronte 1 \_ (Aprile 2013)

- ✓ TAVOLA 12 - Rappresentazione geostrutturale Fronte 2 (ottobre 2012)
- ✓ TAVOLA 13 - Planimetria di confronto progetto autorizzato e stato attuale \_ (Ottobre 2012)
- ✓ TAVOLA 14 – Particolari \_ (Ottobre 2012)
- ✓ TAVOLA 15 – Modello tridimensionale II fase \_ (Ottobre 2012)
- ✓ TAVOLA 18 – Planimetria raccolta acque stato attuale \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 19 – Planimetria fasi progettuali da 0 a 10 anni \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 20 – Sezioni fasi progettuali da 0 a 10 anni \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 21 – Intervento di compensazione \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 22 - sost – Cava Allocco – Planimetria stato attuale \_ (Luglio 2013)
- ✓ TAVOLA 22A sost –Planimetria di deposito temporaneo cava Allocco (ottobre 2013)
- ✓ TAVOLA 22B – Cava Allocco – Planimetria di recupero e rimboschimento compensativo \_ (Luglio 2013)
- ✓ TAVOLA 23 – Carta geologica \_ (Aprile 2013)
- ✓ TAVOLA 24 sost – Cava Luetta - Stralcio planimetria dello stato attuale e planimetria di progetto II fase e recupero I fase \_ (ottobre 2013)
- ✓ TAVOLA 25 sost –Sezioni di progetto ripristino mulattiera (ottobre 2013)
- ✓ TAVOLA 26 – Cava Luetta – Particolari scoperta fronti (Luglio 2013)

## PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLTIVAZIONE

1. atteso che il Comune concorda con il mantenimento solo parziale della vecchia mulattiera e che, come discusso in Conferenza, per la restante parte può essere realizzata una diversa struttura per il mascheramento e la protezione dal rumore, si richiede al Comune di verificare **prima del rilascio dell'autorizzazione ex lr 69/78** se la soluzione prevista nella TAVOLA 24 sost – Cava Luetta - Stralcio planimetria dello stato attuale e planimetria di progetto II fase e recupero I fase \_ (ottobre 2013), sia accettabile e possa essere considerata compatibile (ancorché alternativa) con la prescrizione di cui al parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area TO, CN, NO e VB di Torino della Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 45/89 e smi, n. 610173 del 01/10/2013 che recita:

*“In considerazione del fatto che negli ultimi elaborati pervenuti viene presentata un nuova conformazione del fronte F3 e della sovrastante struttura in muratura, visto che ne viene proposta la parziale ricostruzione in posizione più arretrata, la quale non pare però compatibile con la presenza di un vecchio fronte di cava subverticale, **prima del rilascio dell'autorizzazione** deve essere richiesta la fornitura di una versione della Tav. 24 che presenti un andamento del fronte F3 compatibile con il mantenimento della struttura in muratura nel caso si sia in presenza di interesse storico-documentale, e che preveda, rispetto ad entrambe le basi dei paramenti esterni della struttura, l'indicazione della distanza minima a cui devono trovarsi i cigli di scarpata al fine di garantire la stabilità a lungo termine dell'insieme fronti di scavo – struttura; stante il fatto che l'intervento illustrato nella Tav. 24 inizia nella prima fase progettuale (V. Tav. 19), è necessario che sia fornito anche l'aggiornamento planimetrico in questa fase”.*

2. **prima del rilascio dell'autorizzazione ex lr 69/78** il Comune dovrà acquisire atto comprovante la **disponibilità dei terreni** privati della ditta Ghiglione Angelo **in capo alla ditta Cave Giraud srl.**
3. La rete di canali atta a convogliare le acque superficiali dalle zone di lavorazione o escavazione e dalle piste nella vasca di decantazione, devono essere realizzate prima dell'inizio delle operazioni di coltivazione, secondo le indicazioni fornite negli elaborati progettuali; la vasca e le canalette dovranno sempre essere mantenuti efficienti e adeguati all'evolversi dello stato dei luoghi.

## **PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE**

4. Il progetto presentato prevede la durata di 10 anni, suddivisi in 4 fasi.
5. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Rorà, richiesti dalla Ditta istante e indicati nelle Tavole progettuali;
6. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959;
7. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 4 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e alle Amministrazioni Comunali, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
8. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

## **PRESCRIZIONI TECNICHE**

9. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
10. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e del cronoprogramma previsto in progetto; la scopertura, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale; i lavori di dovranno avvenire nel pieno rispetto delle fasi progettuali delineate sulla Tav. 19 dell'Aprile 2013, insieme a quanto segue: le Tavv. 04 e 07 illustrano la situazione prevista al termine della seconda fase della Tav. 19, ossia al termine del 5° anno; le Tavv. 05 e 08 illustrano la situazione prevista al termine della quarta fase della Tav. 19, ossia al termine del 10° anno.
11. La volumetria massima estratta non superi gli 89.000 m<sup>3</sup> ;
12. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso e decantazione delle acque meteoriche mediante apposite canalette di scolo, pompe idrovore e vasca di sedimentazione ecc....., secondo quanto indicato in progetto;
13. Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale.
14. Terminati i lavori di coltivazione, il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire naturalmente per gravità come indicato nella Tav. 6int\_sost, l'area di cava pertanto dovrà essere ritombata e sistemata in maniera tale da evitare zone di ristagno delle acque.
15. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nella relazione di progetto;

16. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
17. Dovrà essere limitata la produzione di polveri legate alla perforazione dotando le apparecchiature di dispositivi per l'abbattimento delle polveri e prevedere di bagnare frequentemente il piazzale di cava e le piste di cantiere;
18. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
19. Si provveda ai disgaggi periodici del fronte di cava ai sensi del D.P.R. n.128/1959; qualora i disgaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria. Qualora i disgaggi non risultino sufficienti, sia inoltre realizzata la messa in opera di reti di protezione, adeguatamente localizzate in funzione delle possibili aree di distacco;
20. In deroga a quanto illustrato negli elaborati progettuali, ogni scarpata di scavo in roccia deve essere realizzata utilizzando, ovunque presente, la discontinuità avente giacitura prossima a quella della scarpata stessa.
21. La pendenza delle scarpate di scavo in roccia, fatte salve situazioni localizzate, conseguenti all'adeguamento a discontinuità naturali prescritto al punto precedente del presente elenco, non dovrà superare in nessun punto quella massima indicata, per ogni fronte di scavo, sulle tavole progettuali. In caso di superamento, la maggior pendenza dovrà essere compensata lasciando in posto, nel successivo ribasso, una cengia di ampiezza tale da ottenere una linea di inviluppo dei cigli superiori avente pendenza inferiore ai limiti progettuali.
22. Gli scavi nella coltre detritica dovranno avvenire partendo da monte e mantenere un angolo di riprofilatura adeguato alle caratteristiche del materiale, mai superiore al limite indicato dal progetto di 30° di pendenza sull'orizzontale, fino a raggiungere l'ammasso roccioso. Le configurazioni limite realizzabili per la profilatura e sistemazione delle scarpate realizzate nelle coperture detritiche sono illustrate sulla Tav. 26 "Particolari scopertura fronti" datata Luglio 2013. Se nel corso dello scavo viene raggiunta una potenza di 3 m senza aver raggiunto l'ammasso roccioso i lavori dovranno essere prontamente sospesi e si dovrà operare secondo quanto indicato al successivo punto del presente elenco.
23. Nel caso in cui si riscontrasse la necessità di realizzare configurazioni di scavo diverse da quelle progettuali o da quelle indicate nei precedenti punti del presente elenco, i lavori devono essere prontamente sospesi nel settore interessato, in quanto si configura una variante progettuale che, ai sensi della l.r. 45/89, deve essere soggetta a nuova autorizzazione.
24. I lavori in corrispondenza della cava Allocco non dovranno interessare in alcun modo la fascia potenzialmente allagabile da parte delle acque del rio che scorre nei pressi della cava stessa; dovrà essere quindi prontamente rimosso qualsiasi materiale dovesse finire in detta fascia.
25. Durante la coltivazione dovrà essere posta la massima attenzione ad eventuali situazioni locali che possano determinare instabilità (quali ad esempio sistemi singolari ad alta persistenza, faglie, fasce cataclastiche, porzioni rocciose particolarmente fratturate e detensionate), effettuando un'attenta e periodica vigilanza delle caratteristiche geomeccaniche e strutturali

dell'ammasso roccioso, finalizzata a raccogliere gli elementi conoscitivi necessari per definire nel dettaglio le reali condizioni puntuali dell'ammasso e modificare di conseguenza in senso cautelativo la configurazione dello scavo prevista dal progetto e valutare eventualmente la necessità di eseguire interventi mirati di consolidamento. Nel caso in cui, nel corso dei lavori, emergessero situazioni di instabilità o condizioni strutturali più critiche di quelle ipotizzate nel progetto, dovrà essere redatta una relazione tecnica di analisi della problematica, comprensiva del progetto degli interventi atti a sanare le criticità individuate; i lavori di coltivazione dovranno essere sospesi fino all'ottenimento di certificazione favorevole.

26. La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;
27. In fase di coltivazione il materiale abbattuto dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dai gradoni superiori al piazzale sottostante;
28. Si ritiene opportuno segnalare all'Amministrazione comunale e alla ditta la necessità di operare in modo da rendere commerciabile la maggior quantità possibile di materiale estratto e conseguentemente limitare la quantità di sfridi da smaltire. In ogni caso tutti i materiali di scarto, se non direttamente utilizzati per il recupero dovranno essere stoccati nella cava Allocco.
29. Il distacco dal monte e al piede della bancata sia effettuato tramite l'utilizzo di esplosivo; la successiva suddivisione in blocchi delle bancate può essere effettuata tramite l'utilizzo di esplosivo di tipo miccia detonante o preferibilmente, qualora le condizioni lo consentano, tramite divaricatore a pressione o ricorrendo al metodo tradizionale dei cunei battuti;
30. Le volate dovranno avvenire non prima delle ore 9:30 e non oltre le ore 17:00 (ovvero le ore 18:00 con ora legale);
31. L'abbattimento con esplosivo sia attuato in modo da ottenere superfici regolari ed a mantenere la stabilità del versante secondo i disposti del D.M. 11/03/1988 e/o D.M. 14/01/2008. Il brillamento delle mine dovrà essere preceduto da idoneo segnale acustico.
32. Si invita inoltre a valutare l'utilità di predisporre, se non già presenti, idonei sistemi di segnalazione che annuncino agli abitanti le imminenti volate, nonché la possibilità, laddove tecnicamente possibile, di ricorrere a tecniche estrattive a basso impatto ambientale avvalendosi di qualsiasi accorgimento in grado di ridurre al minimo l'entità delle emissioni sonore indotte
33. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
34. In particolare lo stoccaggio degli scarti dell'attività estrattiva e del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
  - ✓ essere effettuato sulle aree individuate planimetricamente,
  - ✓ avvenire in cumuli secondo quanto indicato in progetto, (scarpate non superiori a 30°)
  - ✓ dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
35. Per il riporto di materiale su gradoni e su piazzale si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;

36. Si rammenta che a norma dell'art.1 del DPR n.128/1959 "Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice".
37. Si rammenta l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rischio sismico (legge 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni) qualora strutture ed opere previste nei progetti siano soggette a specifici adempimenti;
38. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03.

### **PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE**

39. Si provveda a sistemare i fronti di cava e le scarpate in detrito con andamento regolare ed in condizioni di stabilità.
40. Per gli interventi indicati al punto precedente dovranno essere utilizzate tutte le tecniche atte alla stabilizzazione delle coperture da adottare nella fase operativa;
41. Sui gradoni, sul piazzale di base e lungo le rampe di accesso, siano eseguite tutte le opere di recupero ambientale, mediante impiego di idrosemine potenziate, secondo quanto previsto in progetto, al fine di ottenere un rapido reinserimento nel contesto forestale della zona. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;
42. Il piazzale di cava e i gradoni vengano rimboschiti per mezzo dell'impianto di tutte le specie arboree ed arbustive previste nel progetto di recupero ambientale. La disposizione delle piante sul piazzale e sulle pedate dei gradoni dovrà essere irregolare e a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme.
43. Tutte le fasi di recupero ambientale dovranno essere seguite da professionista di provata esperienza anche in campo di ingegneria naturalistica, al fine di disporre le opportune soluzioni esecutive anche in situazioni acclivi con tecniche di ingegneria naturalistica, riducendo o evitando l'erosione e quindi il ruscellamento del terreno in posto.
44. Il piazzale di cava al termine della coltivazione sia sistemato come da progetto, evitando il dilavamento dovuto alle acque meteoriche;
45. Dopo il rimodellamento di scarpate e piazzali con materiale di scarto di cava venga distribuito su tutte le superfici uno strato di terreno vegetale, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, di spessore medio 50 cm (spessore misurato dopo assestamento);
46. Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico forestale;
47. Il progetto di ripristino non dovrà affidarsi all'impiego del solo faggio ma anche di specie erbacee, arbustive ed arboree coerenti con le serie la vegetazionali riferibili alla stazione ed in particolare alle condizioni pedoclimatiche dei gradoni;
48. Vengano eseguiti gli interventi di compensazione così come indicati in progetto.

49. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma, e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava ;
50. Al termine dei ripristini la manutenzione degli impianti dovrà essere prevista per almeno 5 anni;
51. Entro il 3° anno dall'inizio della coltivazione dovrà essere terminato il recupero ambientale dell'area della Cava ALLOCCO, individuata nella TAVOLA 22A sost *–Planimetria di deposito temporaneo cava Allocco (ottobre 2013)*.
52. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
53. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per cinque anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
54. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;
55. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della L.R. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa **relativa al progetto decennale esaminato**, sia fissato in :
- ✓ **96.000 EURO** relativi alla cava Luetta
  - ✓ **57.000 EURO** relativi alla cava Allocco
56. Le presenti cauzioni si intendono sostitutive di quella attualmente stipulata.
57. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c2 delle prescrizioni generali.

## **PRESCRIZIONI PER I MONITORAGGI**

58. Durante il periodo di coltivazione, dovranno essere effettuate una serie di verifiche strumentali dei livelli di rumore previsionalmente stimati, con la cava in piena attività, al fine di attestare e garantire il rispetto dei limiti di legge vigenti presso i ricettori individuati nella documentazione tecnica esaminata.
59. Dovranno essere concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
60. Al termine di ognuna delle quattro fasi progettuali delineate sulla Tav. 19 dovrà essere redatta da parte di tecnico abilitato una relazione di verifica del rispetto del progetto di coltivazione e delle presenti prescrizioni; la relazione dovrà contenere le verifiche di stabilità di ogni fronte di scavo realizzato nella fase, nella conformazione più critica. Per la prima e terza fase, dovrà altresì essere certificata la corretta esecuzione degli interventi di sistemazione della coltre detritica e del muro sul fronte F2. L'avvio della fase di scavo successiva potrà avvenire solo dopo la presentazione della relazione al Comune ed a condizione che tutte le verifiche diano esito favorevole.

61. Al termine dei lavori di sistemazione del settore posto a NE del piazzale della cava Allocco (dove sulla Tav. 22A è indicato un intervento di "Riprofilatura e inerbimento della scarpata"), dovrà essere presentata al Comune una relazione tecnica che certifichi la stabilità del versante interessato dall'intervento e che l'intervento è adeguato ad ottenere un completo recupero vegetazionale che lo preservi da fenomeni erosivi.
62. Tutte le relazioni tecniche e certificazioni richiamate nelle presenti prescrizioni dovranno essere redatte da tecnico abilitato, supportate da adeguati nuovi rilievi strutturali, realizzati mediante stendimenti che coprano orizzontalmente l'intera estensione dei fronti di scavo, corredate di dettagliato rapporto fotografico ed inviate agli enti deputati al controllo; le relazioni dovranno essere complete di verifiche di stabilità eseguite nel rispetto delle norme tecniche vigenti ed essere complete di esplicita certificazione delle condizioni di stabilità locale e dell'insieme opera-versante; le sezioni devono essere tracciate nelle situazioni più critiche e nella direzione di massima pendenza degli scavi o del pendio interessato; le verifiche di stabilità devono essere supportate da rilievo in situ dei parametri.

## **ADEMPIMENTI**

63. La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni riportate nel parere della Regione Piemonte Settore Prevenzione Territoriale Rischio Geologico ai sensi della L.R. 45/1989 che a cura dell'Amministrazione Comunale dovrà essere obbligatoriamente inserito per far parte integrante del dispositivo di autorizzazione;
64. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno la scheda predisposta dalla Provincia (scaricabile da sito web) debitamente compilata, riportando il consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, riepilogo sullo stato di avanzamento della coltivazione, del recupero ambientale e sulla gestione degli scarti, (a firma di un professionista abilitato) e documentazione fotografica.
65. Si rammenta alla Ditta l'obbligo di versamento della Tariffa del Diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di minerale utile estratto, istituita dalla l.r. n.14 del 21 aprile 2006 e smi, e le D.G.R. applicative: n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e n. 9- 11058 del 23 marzo 2009.
66. La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
67. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
68. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.
69. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti precedenti, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

70. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;

## **ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE**

71. Almeno 30 giorni prima dell'installazione del cantiere estrattivo dovrà essere presentato al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino, per le opportune verifiche, un Piano Operativo di Sicurezza che evidenzii le fasi di lavorazione previste, i possibili rischi interferenziali (uomo-macchina, macchina-macchina) e le sovrapposizioni, e fornisca un'analisi dei rischi derivanti dall'attività in progetto, nonché preveda soluzioni progettuali e gestionali finalizzate alla loro eliminazione o minimizzazione.
72. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
73. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

**a)** In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provvedano alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

**b)** la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c)** In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:
- c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
  - c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- d)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.